

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA

(estratto)

Il presente procedimento concerne fatti di bancarotta e agiotaggio che secondo le singole ipotesi contestate abbracciano un lungo arco temporale che va dal 2001 al 22/02/07.

In data 05/09/08 il tribunale di Roma aveva dichiarato lo stato di insolvenza di Alitalia- Linee Aeree Italiane S.p.A. dopo che, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 29/08/08 ai sensi del D.L. 134 del 2008, il gruppo societario era stato posto in amministrazione straordinaria.

Con il presente processo per fatti di bancarotta, quindi, la Pubblica Accusa ha portato all'attenzione del tribunale di Roma la gestione di Alitalia sotto la presidenza dapprima di (*Omissis*), che assumeva la carica di amministratore delegato (...) e poi di (*Omissis*), presidente e amministratore delegato (...).

Vengono in evidenza inoltre anche le condotte di coloro che avevano funzioni apicali all'interno della compagine societaria: (*Omissis*) direttore centrale del settore amministrazione e finanza, (*Omissis*) responsabile del settore di finanza straordinaria, (*Omissis*) funzionario preposto alla trattativa nell'ambito dell'operazione "Volare" e responsabile dell'ufficio legale nonché (*Omissis*) in qualità di funzionario preposto alla trattativa nell'ambito dell'operazione "Volare" e (*Omissis*) responsabile del settore acquisti e gestione asset flotta e delegato alla specifica operazione di dismissione degli aeromobili MD 80.

(...)

Occorre premettere una considerazione di carattere generale. È fatto notorio che la gestione di un'impresa costituisca attività particolarmente rilevante per il legislatore, che trascende il mero interesse imprenditoriale del singolo, che si organizza con i propri mezzi e beni per il raggiungimento degli scopi prefissati, trattandosi di attività di rilevanza esterna, e che deve essere improntata a

criteri di economia, se non altro affinché sia garantita l'integrità del patrimonio dell'imprenditore stesso che costituisce la garanzia dei creditori.

Nella tradizione penalistica i reati fallimentari si inquadrano tra i reati contro il patrimonio. Tuttavia appare di tipo eccessivamente tradizionale l'approccio che individua come bene-interesse protetto dalla norma, la tutela del patrimonio debitorio in esclusiva funzione di garanzia per i creditori. È chiaro che vi è un aspetto pubblicistico da considerare, che guarda a tale tipologia di illeciti come reati connessi all'economia pubblica, all'economia statale, laddove è intuitivo come la gestione della Compagnia Aerea Alitalia travalichi i confini dell'attività commerciale specifica (trasporto aereo), per coinvolgere interessi economici esterni ai soggetti direttamente interessati.

Dunque vi è un aspetto pubblico-economico cui non si può prescindere e che, come l'istruttoria svolta nell'ambito di questo processo ha dimostrato, ha visto coinvolti oltre ai diretti interessati (gli organismi direttivi della compagnia aerea, i dipendenti, i fornitori, i clienti, etc.) anche il potere politico, i sindacati, i consumatori e tutte le forze sociali presenti sul territorio nazionale.

Ed in effetti mai come per la compagnia aerea Alitalia le decisioni imprenditoriali hanno avuto dirette ripercussioni sull'economia statale e la collettività.

Sono le dimensioni dell'azienda a fare della stessa un utile strumento con il quale influire direttamente sull'economia nazionale.»

In sostanza i reati fallimentari in origine strutturati come reati contro il patrimonio, costituiscono massima espressione dei cd. reati contro l'economia pubblica: questa deve essere la chiave di lettura dell'intera vicenda Alitalia.

Nel caso in esame poi alla speciale prudenza cui sono tenuti gli amministratori di un'azienda di rilevanza pubblica, si accompagnano i limiti tipici di qualsivoglia attività imprenditoriale che si trovi ad affrontare questioni gestionali e scelte imprenditoriali in un contesto di difficoltà economico-finanziaria.

Senza necessità di richiamare in questa sede autorevoli spunti dottrinari, è pacifico infatti che l'imprenditore potrà "rischiare", quando il rischio d'impresa sia compatibile con la salvaguardia del patrimonio societario finalizzata al soddisfacimento dei creditori, e che tanto maggiori sono le difficoltà economiche e finanziarie che caratterizzano in un determinato momento

storico la vita della società, tanto minori saranno i rischi cui potranno tendere le scelte imprenditoriali.

Alle stesse conclusioni si perviene in considerazione della rilevanza maggiore o minore dell'attività aziendale sull'economia statale. Maggiore è l'interesse pubblico connesso alle vicende societarie, maggiore prudenza sarà richiesta all'imprenditore nel formulare le scelte decisionali di gestione dell'azienda stessa, perché maggiori saranno gli effetti sociali ed economici connessi indirettamente alle sue scelte.

L'imprenditore dunque dovrà compiere scelte economiche pur consapevole del contesto e della dialettica politica e sociale in cui le scelte andranno a collocarsi, senza tuttavia potersi esimere dall'effettuarle. E la politica ed in conflitti sociali non potranno né dovranno condizionare dette scelte, che invece saranno finalizzate pur sempre ad una corretta gestione economica dell'impresa.

(...)

Tanto premesso, appare utile chiarire che è nota a questo tribunale la definizione che solitamente fornisce la giurisprudenza della Corte di cassazione in merito alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione, dal punto di vista oggettivo, e le differenze che vengono tratteggiate rispetto alla bancarotta fraudolenta per distrazione: da ultimo la sentenza della suprema Corte 5317 del 2015 che definisce condotta dissipativa sotto l'aspetto oggettivo, quella incoerente dal punto di vista delle esigenze aziendali (Cassazione Sez. V, 17/9/14-4 febbraio 2015, n.5317), cioè la condotta che si pone in termini di incoerenza assoluta con le finalità aziendali.

E d'altronde se la distrazione configura la condotta con cui l'agente ottiene l'estromissione di un bene dal patrimonio dell'imprenditore senza una corrispondente entrata. La dissipazione si configura ogni qual volta l'agente ponga in essere un'attività gestionale che disperda risorse aziendali, perseguendo pertanto finalità estranee a quelle aziendali.

Peraltro sia la distrazione che la dissipazione configurano un pericolo per la funzione di garanzia cui è proposto il patrimonio del debitore, e non è necessario che tali condotte siano cagionative del dissesto che conduce al fallimento. Con il reato di bancarotta infatti il legislatore sanziona la condotta contraria alle finalità aziendali e non è necessario che essa sia sempre causativa di un danno, configurandosi come reato di pericolo concreto, sicché parte della dottrina esclude la configurabilità del tentativo, anche sul

presupposto che trattandosi di reato di pericolo si finirebbe con il sottoporre a sanzione penale "un pericolo di pericolo così che le condotte considerate risulterebbero prive di capacità offensiva".

Nella formulazione della norma peraltro, il termine "dissipazione" è posto per ultimo nel novero delle condotte sanzionate, e segue i termini distratto, occultato, dissimulato e distrutto, confluendo nel concetto di bancarotta per dissipazione, tutte quelle condotte che si concretizzano in una dispersione di risorse aziendali senza giustificazione, nella eliminazione di risorse che altrimenti rimarrebbero nell'alveo del patrimonio del debitore a garanzia dei debiti nei confronti dei creditori, e che non consistano appunto in una distrazione ovvero in un nascondimento, ovvero in una dissimulazione ovvero ancora in una distruzione e/o soppressione di risorse. Si tratta di forma compilativa ben nota al legislatore penale (cfr. ad esempio con le norme sul reato di falso di cui all'art. 489 c.p. ss.), che sovente nel tentativo di abbracciare quanto più possibile la variegata realtà fenomenica, inserisce alla fine di un elenco, un termine di ampio respiro, che possa contenere tutte le ipotesi residuali che realizzino lo stesso risultato: eliminazione ingiustificata di risorse aziendali a scapito dei creditori, nel caso del reato di bancarotta.

Ciò posto, volendo preliminarmente chiarire cosa questo organo giudicante intenda per condotta "dissipativa", va evidenziato che in via astratta, le operazioni descritte in imputazione corrispondono al concetto di bancarotta per dissipazione cui si ispira la Corte di cassazione, laddove dette operazioni appaiono caratterizzate non già da esigenze di economia ed imprenditoriali, ma appaiono funzionali alla dispersione di risorse economiche e finanziarie di Alitalia.

Ritiene il collegio che se ovviamente è agevole definire dissipativa la condotta dell'imprenditore individuale che effettui delle spese del tutto incoerenti con l'oggetto sociale; tuttavia non può essere esclusa a priori che analoga condotta possa ravvisarsi nell'attività gestionale di un imprenditore nell'ambito di una società di capitali che, pur apparentemente perseguendo l'oggetto sociale, tuttavia ponga in essere operazioni che contrastano con le esigenze economiche ed imprenditoriali dell'azienda stessa in un dato momento storico.

È ovvio infatti che se, per ipotesi, un imprenditore che guidi una società che abbia come oggetto la vendita di autovetture, cominci ad acquistare animali,

inspiegabilmente e senza alcuna coerenza con il piano industriale, né contropartita, commetta il reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione.

Lo stesso non può escludersi a priori quando oggetto dell'acquisto siano pur sempre autovetture, allorquando ad esempio lo stesso imprenditore si metta ad acquistare automobili uscite di produzione, senza che tale acquisto dimostri coerenza con il proprio piano industriale e gestionale (quando cioè il piano industriale sia incompatibile con vendite sottocosto, svendite, outlet o altro) e senza alcuna contropartita, neanche in termini di pubblicità e/o consolidamento della propria posizione commerciale sul mercato.

Diversamente opinando si arriverebbe a dover escludere la stessa configurabilità astratta del reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione nell'ambito di soggetti giuridici più complessi quali le società di capitali ovvero, nella migliore delle ipotesi, a poter configurare dissipativa solo la condotta del manager che spenda la cassa societaria al casinò: questo l'assioma paradossale propugnato dalla difesa, che ha richiamato concetti giuridici di *common law* quali lo schema del "business judgment rule" per sostenere la sostanziale insindacabilità delle scelte manageriali, con l'unico limite dell'essere dette scelte palesemente estranee agli interessi societari.

La paradossale conclusione cui si giunge seguendo il ragionamento di molti dei difensori degli imputati, allorché hanno affrontato in astratto il tema della bancarotta per dissipazione, corrobora l'esattezza dell'orientamento della suprema Corte accolto da questo organo giudicante, potendo individuare la dissipazione ogni qual volta vengano poste in essere operazioni incoerenti con i fini aziendali, che si discostano dalle regole proprie di una gestione razionale dell'impresa e che si risolvano nell'annientamento ingiustificato di risorse aziendali.

Non solo. Nel caso in esame va tenuto conto di un altro fattore determinante per le scelte gestionali: la situazione di estrema difficoltà economica e finanziaria in cui versava Alitalia ogni qual volta il management ha operato le scelte oggetto del presente processo, difficoltà che imponevano di per sé una gestione di tipo conservativo, tanto più che si stava gestendo un'attività economica di rilevanza pubblica (sulla situazione di difficoltà economica in cui versava Alitalia, anch'essa contestata da molti dei difensori, si tornerà in seguito).

Dunque le operazioni contestate in imputazione, pur coerenti con l'oggetto sociale (trasporto aereo) appaiono, secondo l'ipotesi d'accusa, talmente

incoerenti dal punto di vista economico-aziendale, da porsi al di fuori di obiettivi e principi economici aziendali perseguibili, concretando di fatto operazioni prive di ragioni economiche congrue, pericolose e dissennate attività di sperpero di risorse aziendali, dunque mere distruzioni di risorse.

Occorre inoltre evidenziare come, inevitabilmente, viene in rilievo in questo processo un istituto di stretta pertinenza economico-aziendale quale il "piano industriale" e come la condotta contestata agli imputati, secondo l'accusa, si ponga in termini di incoerenza con gli specifici piani industriali via via adottati nel corso degli anni dallo stesso management che li ha violati.

Alcuni difensori hanno posto in guardia dai continui richiami nel processo al piano industriale, sottolineando come non si debba confondere il piano industriale di un'azienda dall'oggetto dell'attività imprenditoriale.

Ritiene il collegio che se è ovvio che non debbano confondersi i due concetti, è altrettanto ovvio che il piano industriale costituisca lo strumento con cui il management persegue gli obiettivi aziendali nell'ambito dell'oggetto sociale, stabilendo strategie e obiettivi al proprio operato, e pertanto la valutazione delle condotte non può prescindere, trattandosi di un'attività complessa quale quella della Compagnia Aerea Alitalia, dal raffronto con il piano industriale che lo stesso management pone.

Per un verso dunque il piano industriale e le scelte operate sul mercato non solo non hanno portato i guadagni sperati, ma anzi hanno contribuito ad erodere il patrimonio di Alitalia ed a deteriorare progressivamente il profilo economico-finanziario del gruppo. Per altro verso il management non è stato all'altezza delle criticità da affrontare, e comunque non le ha affrontate in termini adeguati, ed in ultima analisi non le ha volute affrontare. Per altro verso ancora sono stati proprio i Piani Industriali – astrattamente idonei e validi – a non essere stati rispettati, dal medesimo management che li aveva posti ed adottati.

(...)

Infine una notazione relativa alla configurazione dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato nei singoli capi d'imputazione.

La lettura dell'art. 216, comma 1, prima parte, L.F., cui l'art. 223 L. F. comma 1 rimanda, rende evidente che per la sussistenza del reato è necessario il dolo generico, consistente nella consapevole volontà di compiere i

fatti di distrazione o occultamento o dissipazione preventivamente accettando, e quindi volendo, il risultato di tale condotta.

Non si concorda con i difensori che hanno fatto riferimento alla figura del cosiddetto dolo *in re ipsa* tratteggiando l'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quasi che sia superflua qualsivoglia indagine sull'elemento psicologico medesimo.

Dolo generico è cosa diversa dal dolo *in re ipsa*, intendendo con tale ultima espressione le modalità probatorie perseguibili a dimostrazione dell'elemento psicologico.

Si ritiene invece che la prova dell'elemento psicologico debba essere ricercata nelle emergenze istruttorie laddove, come detto, per la sussistenza del reato è necessario e sufficiente la consapevole volontà di compiere gli atti di bancarotta fraudolenta (l'art. 216 testualmente recita al comma 1, n.1 che risponde di bancarotta fraudolenta l'imprenditore che "ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni"). Non è invece indispensabile l'intento specifico quale quello di recare un pregiudizio ai creditori, indispensabile solamente per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta realizzata attraverso la esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti ("ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti").

Dolo generico implica volizione dell'azione e "non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa" né che abbia cagionato il dissesto antecedente all'insolvenza (Sez. V, 18/11/2014-5/2/15 n. 5590).

È infine pacifico che sussista il reato di bancarotta anche quando l'agente con la propria condotta non cagioni direttamente il dissesto, ma contribuisca alla sua determinazione.

Dal punto di vista storico, invero, i fatti che interessano il presente processo oggetto degli specifici capi di imputazione devono essere inseriti in un contesto notoriamente conosciuto di perdurante crisi economica e finanziaria del gruppo Alitalia.

Come unanimemente sostenuto da tutti i consulenti tecnici e dai testi particolarmente qualificati sentiti nel corso del dibattimento (...), il settore del trasporto aereo, di per sé settore mutevole e poco stabile, a settembre 2001 con la nota vicenda dell'attentato alle Torri Gemelle di New York era stato

caratterizzato da profonda crisi a carattere mondiale che coinvolgeva l'intero settore. La situazione contingente esterna e difficoltà interne al gruppo Alitalia, legate alle scelte strategiche del Gruppo, fanno dunque da cornice entro cui collocare le singole operazioni che, secondo l'accusa, costituiscono specifici fatti distrattivi/dissipativi di rilevanza penale».

La situazione di profonda crisi dunque era ben nota al management Alitalia.

Ciononostante le scelte gestionali partoriscono le operazioni dissipative elencate nei singoli capi di imputazione. I vertici ed i dirigenti Alitalia hanno agito a costo di diminuire il patrimonio di Alitalia per interessi del tutto estranei a quelli della compagnia, piegandosi ad interessi politici del tutto avulsi da quelli imprenditoriali, contribuendo ad aprire una voragine senza fondo che ha inghiottito lavoratori, famiglie, l'economia nazionale.

(...)

Una gestione del settore Cargo economicamente abnorme, sia in ragione del numero esorbitante del personale di volo ed in particolare dei piloti in servizio implicati nello specifico settore, sia per l'assoluta inerzia tenuta a fronte della perdurante situazione critica del settore sia infine per la carenza di ogni intervento di riorganizzazione e razionalizzazione volta fronteggiare le ingenti e costanti perdite accumulate dal settore Cargo ovvero di dismissione.

Rileva il collegio, in sintesi, come il settore Cargo abbia sempre costantemente rappresentato una spina nel fianco per Alitalia e come il management invece di razionalizzare detto settore l'abbia tenuto pochissimo in considerazione, dimenticandosene».

Tanto premesso e ponendo la questione in termini di stretta economia, appare palesemente antieconomica la gestione del "problema Cargo" nel corso degli anni da parte del management Alitalia, poiché proprio effettuando un raffronto con le altre compagnie aeree similari, nulla può giustificare il perdurare di un business gestito in perdita: non si può parlare neanche di stagnazione della perdita laddove invece vi è un progressivo aumento di anno in anno della stessa.

Un'operazione straordinaria consistente nello scorporo di 5 suoi rami d'azienda (manutenzione aeronautica, assistenza aeroportuale, servizi condivisi, servizi di *call center*, *information technology*); nel conferimento di tali rami ad una nuova società denominata Alitalia Servizi S.p.A.; nella creazione di 2 distinti gruppi societari Alitalia Fly e Alitalia Servizi; operazioni

che si traducevano nello sperpero delle risorse di Alitalia in quanto: a) veniva disposto un accantonamento nel bilancio 2004 di Alitalia S.p.A. di un apposito fondo del passivo riguardante gli oneri di ristrutturazione pari a 122.000.000 di euro per fronteggiare le cosiddette "diseconomie" relative ai rami aziendali oggetto del previsto conferimenti in Alitalia servizi, tradottosi in realtà nella perdita di risorse di pari importo; b) veniva stipulato un contratto di servizi per il gruppo Alitalia Fly e il gruppo Alitalia servizi che prevedeva tariffe mediamente più alte rispetto al mercato di riferimento ed idonea a determinare nell'arco di tempo e con riferimento ai volumi previsti nel piano industriale 2005-2008 e si prevedeva un meccanismo di retrocessioni di fondi sotto forma di premi; c) veniva stabilito l'obbligo per Alitalia Fly di approvvigionarsi esclusivamente verso Alitalia servizi.

In sintesi secondo l'ipotesi d'accusa questa operazione di finanza straordinaria ha avuto come unico effetto quello di ulteriormente disperdere le risorse economiche di Alitalia, società che già versava in profonda crisi, creando una duplicazione di strutture e trasferendo su Alitalia Fly il rischio economico dell'attività del gruppo Alitalia Servizi, senza effettuare un vero e proprio *outsourcing* ma una operazione di facciata, traducendosi nella sostanza in una sostanziale dissipazione delle scarse risorse residue di Alitalia.

Dunque non si è trattata di una operazione giustificata da oculate scelte manageriali ma, quelle che sembravano all'apparenza tali, si sono rivelate nei fatti operazioni prive di intrinseche giustificazioni economiche: condotte di bancarotta per dissipazione.

La contestazione si concreta nel reato di bancarotta per dissipazione per quanto concerne l'acquisto del Gruppo Volare, perfezionatosi il 13.04.2006, ed in bancarotta per distrazione per gli esborsi successivi resi necessari da tale acquisto, fino a settembre 2008.

Nel caso di specie non si è verificato un arricchimento di soggetti terzi, bensì si è andati consapevolmente e volontariamente incontro al depauperamento della Compagnia Alitalia, mediante un'operazione imprenditoriale incongrua, costosa, foriera di futuri indebitamenti per appianare i debiti di Volare, in contrasto con il piano industriale e con gli interessi dei lavoratori, oltre che dei creditori, ed anche mal congegnata, poiché le sopravvenienze negative erano tutte a carico dell'acquirente, senza garanzie da parte del venditore».

Con tale operazione si è dimostrata la propensione a spendere in modo smisurato le risorse faticosamente ottenute con pubbliche sottoscrizioni di

capitale, in modo non confacente con le condizioni patrimoniali ed economiche della Compagnia, così da determinare un'anomalia gestionale di rilievo, anche alla luce delle successive perdite.

L'operazione tutta si configura pertanto come tipica condotta illecita di bancarotta, dissipativa delle poche risorse che rimanevano in Alitalia.

(...)

La dismissione di Eurofly non può essere paragonata alla vendita "sottocosto" di un bene fuori produzione da parte di una società che cerca di ricavare il possibile da un qualcosa che presto diventerà privo di valore. È invece una operazione totalmente e gratuitamente ingiustificata, è la dismissione a prezzo di saldo di un'azienda che dopo due anni vale sul mercato finanziario il triplo se non di più.

I tempi assai ristretti in cui si è compiuta la vendita rendono assai evidente non solo il dolo del reato di bancarotta, ma anche la peculiare intensità dell'elemento soggettivo del reato in capo ad entrambi gli imputati.

Alitalia, dall'Operazione in argomento, non ha ricavato i benefici sperati se non l'immissione di capitali da parte di Fintecna, capitali che, tuttavia, non costituiscono un cospicuo introito poiché, grazie al sistema dei premi sopra descritto, Fintecna rientra di gran parte del capitale immesso.

Ma la lettura della vicenda Eurofly non è completa senza la storia dei diritti di opzione.

Che la vicenda Eurofly sia emblematica di una gestione di Alitalia secondo principi del tutto avulsi da criteri di assennatezza economico-aziendale, è confermato dalla gestione del contratto ancillare, condizione sospensiva, consistente nella cessione dei diritti di opzione per l'acquisto di 13 aerei.

Che senso ha vendere degli aerei, che si ritengono beni la cui proprietà non è più economicamente proficua e sostenibile, e poi prendere gli stessi aerei in locazione, sborsando alla fine per i canoni di locazione più di quanto si è incassato per la vendita?

E poi ancora. Come mai Alitalia si ritenne responsabile nei confronti di Air Columbia di una condotta che Eurofly non poteva, contrattualmente, porre in essere, se Eurofly non poteva cedere i diritti di opzione sugli aerei ad altra compagnia aerea? In base a quale accordo contrattuale Alitalia è intervenuta al posto di Eurofly, nel momento in cui Eurofly è stata inadempiente verso

Alitalia? Ed infatti giustamente in un primo momento Alitalia tentò di resistere ad Air Columbia, proprio opponendo la clausola contrattuale con Eurofly.

Infine l'ultimo quesito che, rimane decisamente irrisolto in termini logici ed è sintomatico di una gestione affatto oculata di Alitalia: nel momento in cui Alitalia decide di vendere gli aeromobili perché mai tenerli in locazione pagando il doppio del costo degli aeromobili stessi?

L'epilogo dell'operazione Eurofly appare del tutto illogica, antieconomica e abnorme.

La antieconomicità dell'operazione Eurofly è insita complessivamente nei dati oggettivi che la riguardano, che dimostrano come si sia trattato di operazione abnorme e contraria agli interessi societari: si è trattato di condotta di bancarotta per dissipazione a tutti gli effetti.

Le emergenze istruttorie hanno dato ragione alla tesi d'accusa che ha trovato piena conferma nell'istruttoria svolta.

(...)

La consulenza (*Omissis*) appare fatto emblematico in tutta la vicenda Alitalia e configura una tipica condotta dissipativa nell'ambito della gestione di Alitalia.

Dunque, in un momento in cui era ben noto il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie di Alitalia, a tal punto critiche da impedire l'approvazione del bilancio da parte della società di revisione, viene conferita una consulenza, quella (*Omissis*), strapagata, superflua e dannosa, e tuttavia fortemente voluta ed attuata da (*Omissis*), che chiamò personalmente la società di consulenza in Alitalia.

E pensare che la stessa (*Omissis*) conferma lo stato di estrema difficoltà in cui si trovava Alitalia, essendone perfettamente a conoscenza (il documento riservato redatto da (*Omissis*) a giugno 2004 sopra richiamato è chiarissimo). Ed infatti mentre, come d'uso, tutte le fatture di Alitalia venivano rilasciate per essere pagate almeno a 60-90 giorni (quando andava bene), la (*Omissis*) pretendeva di essere pagata 2 volte al mese e mese per mese e subito, proprio per non correre il rischio di doversi... insinuare al passivo (come è accaduto agli altri creditori di Alitalia).

La genericità del progetto e delle modalità operative che si intendevano attuare attraverso ciascun specifico progetto è di tutta evidenza, laddove con una terminologia volutamente generica ed adatta a ciascun tipo di progetto, vengono descritte prestazioni senza che sia consentito percepire né dal punto

di vista lavorativo né fenomenico, l'effettivo oggetto dell'incarico e l'effettiva tipologia delle prestazioni così ben retribuite.

Dunque la consulenza (*Omissis*) oltre che produttiva in sé di ingenti perdite di risorse, appare del tutto inutile non avendo ottenuto risultati apprezzabili né in termini di razionalizzazione operativa delle strutture né in termini di riduzione dei costi di esercizio.

Dunque con riferimento ai risultati, agli obiettivi della consulenza (*Omissis*), la performance di Alitalia Fly ed Alitalia Servizi è talmente negativa per gli esercizi 2006/2007, con centinaia di migliaia di perdite (630.000.000 per l'esercizio 2006), che è di tutta evidenza come le soluzioni prospettate dalla società di consulenza fossero totalmente inefficaci ed inadeguate per l'azienda Alitalia.

Altra criticità rilevata dall'accusa e collegata al tema degli "apprezzabili risultati" è l'estrema onerosità della consulenza, da ritenersi particolarmente ed ingiustificatamente onerosa sotto il profilo oggettivo, proprio in considerazione della pochezza dei risultati da un lato e della situazione di oggettiva e perdurante difficoltà economico-finanziaria di Alitalia dall'altro.

Dunque una consulenza sicuramente esosa, posto che sono gli stessi funzionari di (*Omissis*) sentiti in qualità di testimoni, ad ammettere che loro sono i più pagati in assoluto.

Una consulenza pagata tantissimo senza battere ciglio che per giunta non ha fornito risultati altrettanto meravigliosi: anzi è riuscita a partorire due operazioni straordinarie (acquisto di Volare e lo scorporo di Alitalia Servizi) rivelatisi anch'esse mero sperpero di denaro.

In sintesi quella affidata alla (*Omissis*) sembra piuttosto una consulenza concessa ad occhi chiusi, senza alcun controllo né preventivo né contemporaneo né successivo da parte del management di Alitalia e degli organi deputati quale il collegio di sindacale ed il responsabile del controllo interno, controllo peraltro doveroso visto l'ammontare degli importi liquidati alla (*Omissis*) come da fatture acquisite (per circa 50.000.000 di euro).

Si è trattato di consulenza inutile in quanto non è stato raggiunto alcun apprezzabile risultato attraverso essa: anzi Alitalia è sempre più precipitata nel baratro che l'ha portata ad essere posta in amministrazione straordinaria nel 2008.

Si è trattato di consulenza enormemente onerosa, il cui peso economico è accentuato dalle condizioni economiche precarie in cui versava Alitalia.

In ultima analisi si è trattato di una consulenza priva di scopi effettivi: formalmente doveva servire a formulare il nuovo piano industriale mentre (...) l'obiettivo effettivo era solo quello di reperire finanziamenti: il prestito ponte e l'acquisto di titoli Alitalia da parte del mercato (obiettivo raggiunto).

Altro che risanamento. Bisognava far finta di predisporre un piano di risanamento senza il quale nessun prestito Ponte sarebbe elargito.

(...)

I GIUDICI ESTENSORI

IL PRESIDENTE ESTENSORE

D.SSA FRANCESCA GIORDANO

D.SSA ANNA M.PAZIENZA

D.SSA ELENA NATOLI